



# Linee guida per la pubblicazione e la promozione del riuso del Catalogo generale dei beni culturali



# **Sommario**

1.	Finalità del documento	4
2.	Perché Open Data	4
3.	Cosa si intende per <i>Open Data</i>	6
4.	Protezione dei dati personali	6
5.	Titolarità dei dati e diritti d'uso	8
6.	Come aprire i dati e quali licenze d'uso utilizzare	9
7.	Licenze d'uso standard	. 10
8.	Costi marginali e tariffe di riproduzione	. 12
9	Le licenze applicate al Catalogo generale dei beni culturali	14



#### 1. Finalità del documento

Il presente documento ha lo scopo di raccogliere e sistematizzare le indicazioni relative alle politiche di pubblicazione, circolazione, uso e riuso del patrimonio informativo del Catalogo generale dei beni culturali, con particolare riferimento alla scelta delle licenze da utilizzare.

Per semplicità di consultazione, il documento è corredato di due appendici contenenti:

- 1) i riferimenti alle principali norme che regolano la materia;
- 2) un glossario con le definizioni dei principali termini e concetti contenuti nelle presenti Linee Guida (contrassegnati da *hashtag*).

I contenuti del presente documento sono già stati oggetto di pubblicazione scientifica<sup>1</sup> e prassi applicativa<sup>2</sup> e vengono qui ora presentati in modo organico.

Riferimenti normativi: Ordinamento ICCD; Codice dei beni culturali

#### 2. Perché Open Data

Le norme vigenti tracciano un quadro prescrittivo per le pubbliche amministrazioni chiaramente orientato al rilascio da parte delle stesse di dati di tipo aperto (**#DatoAperto**) che siano liberamente riutilizzabili, nel rispetto di precisi limiti posti a tutela di interessi pubblici e privati come, ad esempio, la protezione dei dati personali (**#Dato- Personale**). Possono essere previste delle eccezioni che vanno individuate sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il ruolo dell'ICCD nella diffusione dei modelli descrittivi del patrimonio archeologico (con Maria Letizia Mancinelli e Antonella Negri), in "Pensare in rete, pensare la rete per la ricerca, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico", Atti del IV Convegno di Studi SITAR, Roma 14 ottobre 2015, a cura di Mirella Serlorenzi e Ilaria Jovine, Archeologia e calcolatori, Supplemento 9, 2017, All'Insegna del Giglio, Firenze 2017; pp. 35-46. Oltre l'Open by Deafault: condividere il riuso, in "La democrazia della conoscenza. Patrimoni culturali, sistemi informativi e open data: accesso libero ai beni comuni?", a cura di R. Auriemma, Atti del convegno Trieste 28-29 gennaio 2016, Forum, Udine 2017; pp. 111-116.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> http://www.catalogo.beniculturali.it/opendata; www.culturaitalia.it; www.dati.beniculturali.it.



In generale, le informazioni e i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, se resi disponibili in formato aperto (**#FormatoAperto**), possono essere oggetto di un uso condiviso. Ciò comporta per i cittadini una maggiore consapevolezza circa l'attività amministrativa (rendendola più trasparente e orientata al controllo civico), mentre per gli operatori economici implica la possibilità di erogare servizi ai cittadini partendo dai dati forniti dalle amministrazioni. Si realizza, così, un virtuoso meccanismo di crescita collettiva, ed è questa la ragione per la quale le politiche di apertura dei dati pubblici possono essere interpretate, sulla base della normativa vigente, come una forma di valorizzazione del patrimonio pubblico.

Promuovere politiche di *open data* può consentire, inoltre, di migliorare – grazie al contributo dei portatori di interesse (*stakeholders*) – la qualità dei dati, consentendo una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa in attuazione del principio costituzionale di buon andamento.

Le pubbliche amministrazioni, proprio in virtù delle loro funzioni istituzionali, sono sollecitate a impegnarsi per rendere disponibili dati e i documenti di cui sono titolari, non solo in ossequio al dovere di trasparenza (#Trasparenza), ma anche allo scopo di offrire materia prima ad altri soggetti affinché sviluppino tutto il potenziale informativo contenuto nei dati, mediante il riutilizzo (#Riutilizzo). Il valore dei dati aperti, pertanto, sta certo nella loro messa a disposizione da parte delle Amministrazioni pubbliche, ma soprattutto dalla possibilità che vengano effettivamente usati e riutilizzati dalla collettività.

Per questo motivo, è attribuita particolare importanza alla licenza (**#Licenza**) con la quale le amministrazioni pubblicano e rendono disponibili dati e documenti di cui detengano i diritti d'autore. Secondo l'orientamento normativo ormai consolidato, la facoltà di riuso deve consentire agli utenti di riutilizzare i dati anche per finalità lucrative. Le norme in questione sono direttamente applicabili anche alle biblioteche (comprese quelle universitarie), ai musei e agli archivi.

Tale aspetto viene spesso trascurato dalle stesse pubbliche amministrazioni che, talvolta, sono inconsapevoli del valore delle scelte che sono chiamate a effettuare con riguardo alle licenze d'uso e dell'impatto che la decisione circa l'adozione delle stesse può avere sull'effettiva possibilità di riuso dei propri dati.

Nel presente documento sono riportati i principi che hanno guidato l'ICCD nella definizione delle politiche d'uso dei dati del Catalogo generale dei beni culturali e le relative scelte in ordine alle licenze adottate.

Riferimenti normativi: CAD, Direttiva PSI



### 3. Cosa si intende per Open Data

Una definizione comunemente accettata di *Open Data* (**#DatoAperto**) è quella fornita dall'Open Data Manual della Open Knowledge Foudation in base alla quale "Un dato è aperto se chiunque è libero di usarlo, riusarlo e ridistribuirlo - soggetto, eventualmente, al requisito di attribuzione e/o condividere allo stesso modo". Un insieme di dati pubblicati prende il nome di dataset.

È bene differenziare sin da subito il concetto di trasparenza da quello di apertura. Il concetto di apertura include quello di trasparenza (**#Trasparenza**), ma non necessariamente è vero il contrario. In altri termini, non è sufficiente la trasparenza così come definita nel nostro ordinamento giuridico perché si possa parlare di *Open Data*.

Partendo dal concetto di conoscenza aperta, anche gli *Open Data* possono essere descritti dai seguenti principi:

- **Disponibilità e accesso**: i dati devono essere disponibili nel loro complesso, per un prezzo non superiore a un ragionevole costo di riproduzione, preferibilmente mediante scaricamento da Internet. I dati devono essere inoltre disponibili in un formato utile e modificabile.
- **Riutilizzo e ridistribuzione**: i dati devono essere forniti a condizioni tali da permetterne il riutilizzo e la ridistribuzione. Ciò comprende la possibilità di combinarli con altre basi di dati.
- Partecipazione universale: tutti devono essere in grado di usare, riutilizzare e ridistribuire i dati. Non devono essere poste discriminazioni di ambiti di iniziativa in riferimento a soggetti o gruppi. Per esempio, il divieto di utilizzare i dati per scopi commerciali o le restrizioni che permettono l'uso solo per determinati fini (quale quello educativo) non sono compatibili con il paradigma degli *Open Data*.

Riferimenti normativi: CAD, Trasparenza

## 4. Protezione dei dati personali

La pubblicazione dei dati aperti della pubblica amministrazione deve avvenire nel rispetto di precisi limiti imposti dalla normativa vigente.

A tale proposito, in primo luogo, vengono in rilievo le questioni connesse all'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati delle persone fisiche (#DatoPersonale).

L'azione amministrativa, infatti, deve svolgersi sempre nel rispetto della riservatezza degli individui, che va assicurata anche - e soprattutto - nell'ambito delle operazioni di apertura

Ministero per la cultura - ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

05/03/2021 | Linee guida per la pubblicazione e la promozione del riuso del Catalogo generale dei beni culturali



dei dati pubblici. D'altra parte, solo la garanzia del rispetto della *privacy* permetterà all'amministrazione di conservare la fiducia dei cittadini nei confronti dell'amministrazione e della sua attività.

Al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalle norme sulla trasparenza, l'amministrazione non potrà, quindi, pubblicare dati personali. Questo significa che la riservatezza può essere efficacemente tutelata pubblicando i dati in forma anonima o comunque adottando tutte le cautele idonee a evitare che i soggetti cui i dati si riferiscono possano essere identificati. Invece, non presentano particolari criticità quei dati che non siano riconducibili a persone fisiche identificate o identificabili.

Fermo restando tutto quanto appena esposto, con specifico riferimento ai catalogatori e ai verificatori scientifici, i dati personali (nomi e cognomi) di questi ultimi saranno pubblicati nell'ambito di ciascuna scheda redatta dagli stessi.

Le schede di catalogo sono modelli che raccolgono in modo organizzato le informazioni sui beni (dati descrittivi, tecnici, geografici, documentali); sono contraddistinte dalla presenza del codice univoco nazionale NCT che individua il bene culturale ed è alla base dell'intero processo di gestione del sistema nazionale della catalogazione. L'ICCD ha emanato modelli catalografici diversi in relazione alle differenti tipologie di beni, organizzati sulla base dei vari settori disciplinari. Le schede hanno natura di pubblicazione scientifica e sono dotate di una loro originalità. Di conseguenza, risulta necessario, oltre che doveroso, l'inserimento dei nominativi dei suddetti soggetti in qualità di autori.

In ogni caso, la suddetta pubblicazione di dati personali avverrà nel rispetto dei principi contenuti nella normativa vigente in materia di protezione dei dati personali contenuta nel Reg. UE 2016/679 (ad es. con particolare riguardo al principio di minimizzazione e all'erogazione di idonea informativa agli interessati).

Cfr. Riferimenti normativi: Privacy	
-------------------------------------	--



#### 5. Titolarità dei dati e diritti d'uso

Prima di procedere alla pubblicazione del patrimonio informativo pubblico e alle risorse digitali connesse, è indispensabile verificare chi sia il titolare del dato (**#Titolare**) e se questi sia titolare anche dei diritti di utilizzazione economica (**#DirittoSfruttamento**) sui dati e sui documenti, derivanti dall'esistenza del diritto d'autore (**#DirittoAutore**).

Come per la tutela della *privacy*, anche la tutela del diritto d'autore non è incompatibile con il riutilizzo dei dati pubblici. Occorre, però, che l'amministrazione ponga particolare attenzione alla titolarità delle informazioni che intende pubblicare evitando di ledere i diritti d'autore e/o altri diritti di privativa di soggetti terzi. Deve anche adottare le licenze atte a evitare che l'esistenza del diritto d'autore e dei diritti connessi possa impedire, o comunque limitare, la possibilità di utilizzare i dati stessi per scopi diversi da quelli istituzionali.

In particolare, sulla base dei principi di carattere generale stabiliti dalla normativa, è possibile affermare che:

- l'amministrazione titolare del dato è quella che lo ha creato o comunque che lo gestisce per fini istituzionali, mentre le altre amministrazioni che eventualmente utilizzano tale dato, non ne diventano titolari;
- l'amministrazione può ritenersi titolare dei diritti di sfruttamento del dato quando lo abbia creato direttamente oppure ne abbia commissionato la creazione ad un altro soggetto;
- le banche dati sono tutelate dalla legge sul diritto d'autore sia come opere dell'ingegno di carattere creativo frutto del lavoro intellettuale dell'uomo, sia come bene (privo del carattere della creatività) prodotto grazie ai rilevanti investimenti in termini finanziari, di tempo o di lavoro;
- non esiste diritto d'autore sugli atti ufficiali della pubblica amministrazione.

In tutti i casi in cui l'amministrazione non sia titolare dei diritti di sfruttamento sui dati, ancorché in possesso dei dati medesimi, qualora abbia intenzione di pubblicarli potrà legittimamente farlo solo ottenendo dal soggetto titolare apposita licenza che consenta tale pubblicazione.

Cfr. Riferimenti normativi: Diritto d'autore	
--	--



#### 6. Come aprire i dati e quali licenze d'uso utilizzare

Il potere di disciplinare il riuso dei dati (#Riutilizzo) spetta all'ente titolare del dato, cioè a chi ha portato alla raccolta dell'informazione, sempre che possegga i relativi diritti di sfruttamento. La normativa ha stabilito che la titolarità del dato non consente alle amministrazioni pubbliche di attuare comportamenti volti ad affermare vincoli di esclusiva che possano limitare l'accesso alle informazioni. L'amministrazione è sempre tenuta, dunque, a rendere disponibile il proprio patrimonio informativo di dati e documenti digitali con licenze di tipo aperto (#LicenzaAperta), che consentano il riuso (anche commerciale) e la maggiore elaborazione possibile, nel rispetto esclusivamente della riservatezza dei dati personali e delle altre norme vigenti sulla confidenzialità di determinate categorie di informazioni.

Non rientrano nelle licenze aperte quelle che prevedono l'impossibilità di modificare i dati e la non riutilizzabilità, anche commerciale, degli stessi.

D'altra parte, la normativa ha stabilito che i dati e i documenti che le amministrazioni pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza d'uso *standard* (**#Licenza**) si intendono rilasciati come dati di tipo aperto (**#DatoAperto**); questa disposizione – contenuta nel Codice dell'Amministrazione Digitale – prende il nome di principio di "open data by default" (**#OpenByDefault**) ed è applicabile a qualsiasi contenuto informativo.

Si può affermare, come principio generale, che la licenza di riferimento per i dati descrittivi del patrimonio culturale sia la licenza che prevede la sola attribuzione della fonte, come raccomandato anche dall'AgID nelle Linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico del 2017. Rientrano tra le licenze aperte anche quelle che impongono, oltre alla citazione della fonte, l'obbligo di condividere i contenuti con la stessa licenza del lavoro originale; tale licenza può essere adottata per quei contenuti ad alto potenziale informativo, come ad esempio i contenuti redazionali o le immagini nella consapevolezza che il suo uso limita, anche se non impedisce, i riusi commerciali.

Per ciò che attiene, invece, la famiglia delle cd. "licenze di Pubblico Dominio" (#PubblicoDominio), queste non risultano adatte ai dati e documenti del Catalogo generale dei beni culturali. Apponendo su un documento la dichiarazione di Pubblico Dominio, infatti, si rinuncia permanentemente e irrevocabilmente a tutti i diritti sul documento e sui suoi contenuti, dati inclusi, nella misura massima possibile prevista dalla legge.

L'ente, optando per queste ultime licenze, rinuncerebbe, dunque, a ogni diritto e controllo sulla circolazione del dato (presente e futuro) non essendo il licenziatario obbligato a identificare la fonte del dato o l'autore dell'opera, il luogo di detenzione, né la dicitura indicante la provenienza dal patrimonio dei beni culturali. A ciò si aggiunga che la definizione del regime del Pubblico Dominio, inibendo la citazione della fonte, priverebbe di affidabilità



il dato/documento pubblicato (anche in previsione di riutilizzi futuri) e soprattutto priverebbe di autorevolezza il dato stesso.

Cfr. Riferimenti normativi: CAD, Linee guida AgID

#### 7. Licenze d'uso standard

L'elencazione delle principali licenze utilizzabili dalle amministrazioni per la pubblicazione dei dati aperti (#LicenzaAperta) è contenuta nelle Linee Guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, alle quali si rinvia per completezza<sup>3</sup>.

In tali Linee Guida è specificato che le licenze che non consentono riutilizzi e lavori derivati, anche per finalità commerciali (ad esempio, licenze che riportano chiaramente clausole Non Commercial - NC e/o Non Derivative – ND e/o ogni altra clausola che limita la possibilità di riutilizzo e ridistribuzione dei dati), non possono essere ritenute valide per identificare dataset aperti.

Gli *Open Data*, infatti, possono essere licenziati con richiesta di attribuzione e anche con richiesta di condivisione in formato aperto dei dati elaborati. In particolare, come sintetizzato nella **figura** di pagina seguente, le licenze che impongono l'attribuzione della titolarità dei dati consentono di copiarli, distribuirli ed esporli al pubblico, nonché di modificare i dati per la creazione di lavori derivati, anche per fini commerciali, con il solo vincolo di attribuire in maniera opportuna la paternità degli stessi.

Rientrano in tale categoria "attribuzione":

- la licenza CC-BY della famiglia delle licenze internazionali *Creative Commons* (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it</a>);


<sup>3</sup> http://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/



- la *IODL Italian Open Data License* nella sua versione 2.0 (https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20);
- la *Open Data Commons Attribution License ODC-BY* (https://opendatacommons.org/licenses/by/summary/) per dati/database.

Le licenze che impongono, oltre all'attribuzione della paternità dei dati, anche di ri-licenziare in formato aperto i dati elaborati - invece - ammettono il riutilizzo dei dati anche per finalità commerciali a condizione che la distribuzione degli eventuali lavori derivati avvenga con la stessa identica licenza che governa i dati elementari. Rientrano in tale categoria "attribuzione-condividi nello stesso modo":

- la licenza CC-BY-SA della famiglia delle licenze internazionali *Creative Commons* (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/);
- la IODL Italian Open Data License nella sua versione 1.0 (http://www.formez.it/iodl/);
- la *ODbL Open Data Commons Open Database License* per i database (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/).



Licenze Aperte e Non Aperte (fonte: Linee Guida AgID 2017)



Con riguardo alla scelta della licenza da adottare, AgID ha specificato che, tenuto conto del contesto normativo di riferimento, delle indicazioni in tema di licenze contenute nella Comunicazione della Commissione 2014/C - 240/01 e dei principi di indisponibilità dei beni del demanio culturale espresso negli artt. 10 e 53 del Codice dei beni culturali (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), è preferibile adottare, come licenza *standard*, una licenza "attribuzione", compatibile con il summenzionato principio dell'"*Open Data by Default*" affermato dall'art. 52 CAD.

L'Agenzia raccomanda, inoltre, di gestire l'attribuzione della fonte indicando il nome dell'organizzazione unitamente all'URL della pagina *Web* dove si trovano i *dataset* o i contenuti da licenziare.

In particolare, per quanto concerne la citazione della fonte, caratteristica propria delle licenze attribuzione, il licenziatario dovrà provvedere alla menzione, rispetto al mezzo di comunicazione o supporto utilizzato, indicando: i) l'amministrazione titolare dei diritti; ii) eventuali altri soggetti individuati; iii) la descrizione e il titolo del documento/dato citato nonché, da ultimo, in caso di opera derivata; iv) l'indicazione dell'autore, in modo tale da non ingenerare confusione rispetto all'origine del documento stesso.

L'applicazione di licenze che limitino il riutilizzo dei dati potrà essere considerata legittima solo se necessaria per il rispetto di altre normative e comunque solo se la scelta risulti adeguatamente motivata.

Cfr. Riferimenti normativi: CAD, Linee guida AgID

#### 8. Costi marginali e tariffe di riproduzione

Il principio cardine che guida la disciplina in materia di *open data* (**#DatoAperto**) è quello della gratuità del riuso dei dati. Come esposto, infatti, alla base dell'approccio *open data* vi è l'assunto che i dati delle pubbliche amministrazioni, per le loro caratteristiche intrinseche, siano da considerarsi dei beni comuni; di conseguenza, da essi non si può trarre un utile economico.

La normativa europea, a questo proposito, prevede che qualora per il riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo, quest'ultimo deve essere limitato ai costi effettivi sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione. Ai sensi della suddetta disciplina, dunque, la richiesta di un corrispettivo è giustificata soltanto nei limiti della necessità di "coprire" i costi effettivamente sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei dati in questione; sono comunque esclusi da questa previsione i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Ministero per la cultura - ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

05/03/2021 | Linee guida per la pubblicazione e la promozione del riuso del Catalogo generale dei beni culturali



Una deroga al suddetto principio di gratuità dell'accesso ai dati è prevista solo a favore di alcune tipologie di soggetti pubblici, tra cui musei, archivi e biblioteche, che hanno la facoltà di richiedere, per il riuso, il pagamento di tariffe determinate sulla base dei costi effettivi sostenuti per la raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorate, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare in relazione alle spese per investimenti sostenute nel triennio precedente. Nel nostro ordinamento, com'è noto, le tariffe, stabilite dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'AgID - sono definite sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, vengono aggiornate ogni due anni e pubblicate sul sito istituzionale.

In mancanza del decreto del MiC che fissa gli eventuali corrispettivi da applicare, i dati del Catalogo dei beni culturali vengono rilasciati in formato aperto senza l'applicazione di tariffe d'uso, in quanto dati non esplicitamente soggetti a tariffazione; né esistono precedenti a riguardo a cui far riferimento.

Si aggiunge, inoltre, che l'attività catalografica è per sua natura partecipativa. Il costo di produzione del dato, dunque, ricade necessariamente su più soggetti: chi produce le descrizioni catalografiche, chi realizza le immagini, chi verifica scientificamente i dati raccolti, chi gestisce la banca dati. Eventuali utili, quindi, dovrebbero essere determinati e ridistribuiti tra una pluralità di soggetti.

D'altra parte, sarebbe difficile quantificare il valore del Catalogo con un "prezzo" di mercato poiché si tratta di un'attività inerente la sfera pubblica, rispetto alla quale la pubblica amministrazione interviene in sostituzione del mercato per garantire alla collettività la disponibilità di un bene che, per diverse ragioni, non potrebbe essere assicurato altrimenti. Peraltro, occorre considerare che il valore del Catalogo prescinde dal suo uso poiché è connesso alla sua mera esistenza, come strumento che certifica la consistenza del patrimonio culturale.

Risulta altresì utile ribadire che, anche nell'ambito dell'attività di catalogazione nello specifico, valgono i principi di valorizzazione già esposti. In particolare, quando si parla di valorizzazione, ci si riferisce ad una serie di attività, differenti tra loro ma tutte tendenti ad accrescere l'utilizzo dei beni culturali e a migliorare i sistemi di conservazione, diffondere la conoscenza degli stessi attraverso ogni mezzo di comunicazione, potenziare le possibilità di accesso anche privilegiando le categorie meno favorite.

In tale prospettiva, le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni sono considerate volano per la crescita economica e per l'efficientamento delle amministrazioni. Queste ultime, infatti, possono essere oggetto di un uso condiviso che porta, da un lato, i cittadini ad avere una maggiore consapevolezza delle attività amministrative, nonché delle modalità con cui dette attività sono realizzate, e, dall'altro, i soggetti economici a erogare servizi ai cittadini stessi, realizzando un virtuoso meccanismo di crescita collettiva.

Ministero per la cultura - ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

05/03/2021 | Linee guida per la pubblicazione e la promozione del riuso del Catalogo generale dei beni culturali



Per tale ragione, le politiche sui dati pubblici possono essere interpretate, sulla base della normativa vigente, come una forma di valorizzazione del patrimonio pubblico.

Riferimenti normativi: Direttiva PSI, Codice dei beni culturali

# 9. Le licenze applicate al Catalogo generale dei beni culturali

Alla luce dei principi espressi dalle norme e delle considerazioni sopra riportate, l'ICCD ha elaborato una serie di strumenti, tecnologici e procedurali, per rendere disponibile, anche in formato aperto, il patrimonio informativo del Catalogo dei beni culturali, come gestito nella banca dati del SIGECweb (Sistema informativo generale del catalogo).

In linea generale, si è ritenuto di utilizzare per licenziare i contenuti del Catalogo dei bei culturali, le licenze della famiglia Creative Commons (<a href="https://creativecommons.org">https://creativecommons.it/</a>) per due ordini di ragioni:

- 1) si tratta di licenze internazionali multilingua, definite e gestite da un'organizzazione *no-profit*, diffuse e riconosciute a livello mondiale (elemento in grado di favorire il riutilizzo anche da parte di sviluppatori/utenti stranieri);
- sono licenze appositamente create per gestire contenuti che siano assoggettabili al diritto d'autore, permettendone lo sfruttamento. Occorre precisare che i contenuti del Catalogo dei beni culturali sono riconducibili al diritto d'autore in quanto si tratta di una produzione scientifica che è opera dell'ingegno; inoltre il Catalogo stesso, in quanto banca dati intenzionalmente formata, rientra nella sfera del diritto d'autore così detto *sui generis*.

Accanto a tale tipologia di licenze, che verrà utilizzata prevalentemente per i contenuti di tipo scientifico e per la banca dati del catalogo, potranno essere scelte famiglie di licenze diverse dalle *Creative Commons* (cfr. § 7), in relazione ai specifici contenuti che si andranno di volta in volta a rendere disponibili (ad esempio: dati cartografici, dati amministrativi, ecc.).

Lo schema concettuale alla base della scelta delle licenze è dato da una stretta correlazione tra la domanda (rappresentata dagli utenti e dai possibili usi e riusi dei dati) e l'offerta (rappresentata dall'insieme di piattaforme tecnologiche utilizzate, modalità di accesso, formato dei dati, licenza d'uso), come di seguito rappresentato.



piattaforma	accesso	formato	licenza	utenti	ambito
SIGECweb	Manuale Utenti accreditati	XML CSV	BY-NC-SA	Produttori di dati	produzione uso
Web service	Manuale Utenti accreditati	SOAP (XML)	BY-NC-SA	Network istituzionale	produzione uso
Sito web pubblico	Manuale	HTML PDF	BY -SA	Network istituzionale e territoriale	consultazione uso
OAI provider	Automatizzato	XML	BY -SA	Network territoriale	riuso
SPARQL endpoint	Automatizzato	RDF	BY -SA	Network territoriale	riuso

BY = Cita la fonte; NC = Non usi commerciali; SA = Condividi nello stesso modo

Nel prosieguo vengono meglio descritte le singole piattaforme di produzione e pubblicazione del patrimonio catalografico e le relative modalità di accesso e licenze d'uso applicate.



#### 9.1. Il sistema di produzione SIGECweb (www.sigecweb.beniculturali.it)

Il Sistema informativo generale del catalogo - SIGECweb è il sistema operazionale attraverso il quale viene gestito l'intero processo della catalogazione di beni culturali di proprietà pubblica e privata. In particolare, il SIGECweb permette, in tempo reale, la diffusione degli standard catalografici, gli aggiornamenti funzionali, l'immediata implementazione dei dati conoscitivi sul patrimonio culturale, la loro fruizione e condivisione con altri sistemi. La piattaforma consente di predisporre l'ambiente di lavoro proprio di ciascun operatore, differenziando così le azioni che ognuno avrà a disposizione per effettuare le proprie attività nella gestione dei dati di catalogo.

Possono accedere alla banca dati del SIGECweb gli utenti accreditati per finalità istituzionali e di ricerca. Gli utenti potenziali di questo sistema sono tutti gli enti che svolgono attività di catalogazione: le amministrazioni pubbliche, gli enti di ricerca e quelli con finalità culturali, i professionisti da essi designati.

Piattaforma: SIGECweb (www.sigecweb.beniculturali.it)

Accesso: utenti accreditati; manuale

Disponibilità dei dati: tutta la banca dati

Formato: xml, csv e pdf; shp, gml (dati geografici)

Licenza: Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo

stesso modo (CC-BY-NC-SA)

**Attribuzione:** Ente schedatore

#### 9.2. Le piattaforme di pubblicazione finalizzate all'uso dei dati del Catalogo

Per rendere possibile l'uso dei dati del catalogo sono stati predisposti due diversi strumenti di accesso al patrimonio catalografico del SIGECweb, uno ad accesso riservato e uno ad accesso libero.

#### Web service

Al fine di consentire l'interoperabilità tra sistemi informativi, sono stati predisposti dei servizi web per l'accesso automatizzato alle informazioni. In particolare, il servizio di *browsing* consente a un sistema associato a un ente registrato di ricercare dati sulla banca dati del SIGECweb e di ottenere insiemi di informazioni coerenti con i livelli di visualizzazione dei dati connessi alle autorizzazioni assegnate all'Ente, ovvero al sistema interoperante, per i propri fini istituzionali. Il servizio è già attivato per alcuni sistemi informativi nazionali e regionali (Dipartimento della protezione civile, Regione Puglia, Provincia autonoma di Trento, Tavola Ministero per la cultura - ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

05/03/2021 | Linee guida per la pubblicazione e la promozione del riuso del Catalogo generale dei beni culturali



Valdese), nonché per il sistema ministeriale Vincoli in Rete.

Analogamente, i servizi web di catalogazione consentono l'accesso automatizzato al flusso di catalogo (apertura campagne, richiesta numeri di catalogo, creazione attività, invio schede di catalogo).

Possono accedere al servizio i sistemi accreditati di istituzioni pubbliche o di pubblico interesse sulla base di specifici accordi. Per i documenti tecnici relativi ai servizi web rilasciati si rinvia all'indirizzo: <a href="https://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/394/interoperabilit">www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/394/interoperabilit</a>.

Piattaforma: SIGECweb (web service)

Accesso: utenti accreditati sulla base di specifici accordi; automatizzato

Disponibilità dei dati: tutta la banca dati o specifiche tipologie di schede, in base

agli accordi stipulati con l'ente che interopera

Formato: soap (xml)

**Licenza**: Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso

modo (CC-BY- NC-SA)

Attribuzione: Ente schedatore

#### Sito web pubblico

Il Catalogo generale dei beni culturali (<a href="https://catalogo.beniculturali.it">https://catalogo.beniculturali.it</a>) è il sito pubblico che permette di ricercare informazioni sui beni culturali catalogati attingendole in modo dinamico dal SIGECweb. Attualmente è consultabile un sottoinsieme delle schede presenti nella banca dati, relativo alle schede con immagini di beni culturali come monumenti, collezioni, raccolte, oggetti di interesse artistico o storico, reperti e siti archeologici, beni scientifici e naturalistici.

L'accesso al sistema è libero e le informazioni sono a disposizione di tutti gli utenti e vengono rilasciate con licenza *Creative Commons Attribuzione- Condividi allo stesso modo* (CC-BY-SA).



Piattaforma: Catalogo generale dei beni culturali (https://catalogo.beniculturali.it)

Accesso: libero; manuale

Disponibilità dei dati: schede relative a beni culturali; dati completi ad eccezione dei

dati rilevanti ai fini della privacy e della sicurezza dei beni

Formato: html: pdf

Licenza: Creative Commons Attribuzione- Condividi allo stesso modo (CC-BY- SA)

Attribuzione: Ente schedatore

#### 9.3. Le piattaforme di accesso per il riuso dei dati del Catalogo

Per rendere possibile la circolazione dei dati del Catalogo e il loro riuso da parte di tutti gli utenti interessati, sono stati predisposte due diverse piattaforme di accesso aperto al patrimonio catalografico del SIGECweb, in relazione ai diversi target di utenza.

#### Harvester OAI Provider

L'OAI Provider gestisce le richieste secondo il protocollo OAI-PMH che è stato sviluppato dalla Open Archives Initiative ed è utilizzato per il recupero (o harvesting) dei dati. L'accesso avviene attraverso delle query al provider che restituisce le informazioni relative alle schede di catalogo pubblicate. Attualmente i dati sono pubblicati secondo gli standard <u>PICO Dublin Core</u> e in formato XML conforme agli standard catalografici<sup>1</sup>.

Piattaforma: OAI Provider

Accesso: libero; automatizzato

Disponibilità dei dati: schede relative a beni culturali prevalentemente di proprietà pubblica; dati parziali (mappatura su standard Dublin Core); una sola immagine fotografica; non sono accessibili i dati rilevanti ai fini della privacy e della sicurezza dei beni

Formato: xml

Licenza: Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo (CC BY-SA)

Attribuzione: MiC; Ente schedatore

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> https://github.com/ICCD-MiBACT/Standard-catalografici



#### SPARQL Endpoint e Linked Open Data

Il sito dati.beniculturali.it è la piattaforma di pubblicazione dei Linked Open Data (LOD) del MiC. Si tratta un'interfaccia *machine-to-machine* (m2m) che offre *linked open data* interrogabili direttamente da qualsiasi applicazione, rispondendo in tal modo alle esigenze di disporre di dati standardizzati e interoperabili espresse da varie comunità di sviluppatori e utilizzatori. L'accesso al sistema è libero e le informazioni sono a disposizione di chiunque voglia riutilizzare i dati per costruire applicazioni, interfacce *user-friendly* e servizi utili per i cittadini, gli studenti, i ricercatori, i turisti e altre categorie di utenti.

Piattaforma: Sito dati (www.dati.beiculturali.it)

Accesso: libero; manuale e automatizzato

**Disponibilità dei dati**: schede relative a beni culturali; dati completi (modellati su ontologie rese pubbliche sulla stessa piattaforma); non sono accessibili i dati rilevanti ai fini della privacy e della sicurezza dei beni

Formato: xml, json, rdf/xml, turtle, csv, html

**Licenza**: *Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo* (CC BY-SA) Alcuni *dataset* Possono essere resi disponibili con licenze meno restrittive in relazione ai loro specifici

contenuti

Attribuzione (dati): MiC; Ente schedatore Attribuzione (dataset): MiC-SIGECweb